

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI PISA

COMUNE DI MONTEVERDI

SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI TAGLIO ED ALIENAZIONE DELLA LEGNA RICAVATA DAI LOTTI BOSCHIVI UBICATI IN AGRO DI MONTEVERDI MARITTIMO DA UTILIZZARE NELL'ANNATA SILVANA 2019/2020

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno _____ (___) del mese di _____ in Monteverdi Marittimo, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Monteverdi Marittimo (P.I. 00187490503) con sede in Monteverdi Marittimo (PI) Via IV Novembre n. 1, rappresentato dall'Ing. Dario Simoni, in qualità di Responsabile del Servizio patrimonio, nato a Cecina (LI) il 21/03/1982 C.F. SMNDRA82C21C415E, la quale interviene e stipula il presente contratto, non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune committente giusto decreto del Sindaco n. 6 del 28/06/2019;

E

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, in qualità di titolare della Ditta _____, con sede in _____, _____, P.IVA: _____, che nel prosieguo

dell'atto verrà chiamato per brevità "aggiudicatario";

PREMESSO CHE

con Determina del Responsabile del Settore [oggetto] e/o con dichiarazione
di taglio e opere connesse prot. n. _____ del _____ è stata ottenuta la

cantierabilità relativa all'utilizzazione del/i lotto/i boschivo/i _____;

con Determina del Responsabile del Settore Patrimonio n. ____ del
_____ si è provveduto all'approvazione del bando per l'affidamento

della concessione di taglio ed alienazione della legna ricavata dal/i lotto/i di
bosco _____ in Loc. _____ al foglio __ particella __;

con Determina del Responsabile del Settore Patrimonio n. __ del
_____ si è provveduto all'affidamento della concessione di taglio ed

alienazione della legna ricavata dal/i lotto/i di bosco
_____ localizzato/i in Loc. _____ al foglio

__ particelle __ alla Ditta _____, con sede in _____,
_____, P.IVA: _____;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

Condizioni generali, consegna del lotto, inizio lavori.

ARTICOLO 1

Le parti, come sopra costituite, ratificano e confermano la precedente nar-
rativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

Il Comune di Monteverdi Marittimo, come sopra rappresentato, conferisce
alla Ditta _____, con sede in _____,
_____, P.IVA: _____ l'incarico di eseguire taglio

ed alienazione della legna ricavata da lotto di bosco [varie tipologie] localiz-
zato in Loc. _____ al foglio _____ particella _____ per Ha xx.xx.xx;

ARTICOLO 3

La vendita del bosco avviene in piedi e con modalità a corpo, è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario; egli eseguirà l'utilizzazione del bosco aggiudicatosi, l'allestimento ed il trasporto del materiale legnoso nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente atto, a rischio e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi e compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'importo da corrispondere al Comune è pari ad € _____, oltre iva compresa in unica; tale importo si ritiene già corrisposto al Comune al momento della stipula della presente scrittura, previa esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento;

ARTICOLO 4

Il Comune di Monteverdi Marittimo procederà alla consegna del lotto entro 30 giorni dalla firma del presente contratto. La consegna del lotto sarà effettuata da personale tecnico dipendente del Comune di Monteverdi Marittimo o da essi incaricato ed alla presenza dell'aggiudicatario o di un suo rappresentante.

Dell'avvenuta consegna sarà redatto verbale controfirmato dagli intervenuti, nel quale è dato atto dei termini e segnali che fissano l'estensione del lotto, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine

assegnato per il taglio e l'esbosco.

Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il verbale di consegna, o non si presenti ad assumere la consegna del lotto, trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di consegna tramite raccomandata con A.R., il Comune di Monteverdi Marittimo può procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti.

L'aggiudicatario deve comunicare al Comune di Monteverdi Marittimo il giorno in cui inizieranno le operazioni nel bosco, le quali inizieranno nei tempi previsti dal D.P.G.R. n° 48/R del 08/08/2003 "Regolamento di attuazione della L.R. 39/00" ed anche al Comando Stazione Forestale competente ed al Settore Attività Produttive della Comunità Alta Val di Cecina.

ARTICOLO 5

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi all'oggetto del contratto.

La inosservanza di tale obbligo consente al Comune di Monteverdi Marittimo di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dal precedente art. 4.

ARTICOLO 6

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario e comunque nel caso che l'utilizzazione boschiva non si possa attuare per comprovati motivi di forza maggiore, il Comune di Monteverdi Marittimo ha facoltà di recedere dal contratto.

In tale ipotesi il comune di Monteverdi Marittimo può legittimamente trattene il corrispettivo previsto in sede di aggiudicazione.

ARTICOLO 7

La Ditta Aggiudicataria si impegna a tenere sul luogo dell'utilizzazione apposito registro di cantiere con indicazione dei nominativi del personale che svolge l'utilizzazione, documento per la valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., oltre a fotocopia del libro matricola e registro degli infortuni.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati al personale incaricato dall'Ente Appaltante quando questi ne faccia richiesta.

In caso di discordanza tra quanto indicato nei sopradetti documenti e quanto verificato nel cantiere, ne sarà data comunicazione all'Autorità Competente.

In caso di reiterata inosservanza il Comune di Monteverdi Marittimo si riserva la facoltà di rescindere il contratto con la Ditta Aggiudicataria incamerando parte dell'importo di aggiudicazione pari alla superficie di lotto effettivamente utilizzata, calcolata come il valore ad ettaro dell'importo di aggiudicazione diviso la superficie utilizzata.

CAPO II

Prescrizioni tecniche e norme forestali

ARTICOLO 8

L'aggiudicatario nell'utilizzazione del lotto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente disciplinare, sia della Legge Forestale e del Regolamento Forestale in vigore nella Regione Toscana.

ARTICOLO 9

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili i confini del lotto.

ARTICOLO 10

La Ditta aggiudicataria è obbligata a rilasciare tutte le piante di sughera, in qualsiasi condizione vegetativa, oltre a rilasciare tutti i fruttiferi e le piante indicate dall'art. 12 del Regolamento Forestale approvato con D.P.G.R. n°48/R del 08/08/2003.

E' fatto divieto assoluto di abbattere le suddette piante, l'inosservanza di tale divieto verrà sanzionata con la somma di € 100 per ciascuna pianta abbattuta e di ciò sarà redatto verbale dal personale del Comune di Monteverdi Marittimo o loro delegato.

Durante le operazioni di abbattimento particolare cura dovrà essere posta per non danneggiare le matricine rimaste a dotazione del bosco; per ciascuna pianta danneggiata o stroncata verrà applicata una sanzione pari ad € 10.

ARTICOLO 11

Il taglio sulla ceppaia dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, in prossimità del colletto, quanto più basso possibile, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando comunque, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano.

ARTICOLO 12

I residui della lavorazione devono essere concentrati in fasce parallele sul terreno perpendicolari alla linea di massima pendenza ed allontanati dalla viabilità esistente, dai confini del lotto verso l'interno dello stesso e dai corsi d'acqua per almeno 20 metri.

ARTICOLO 13

La rete viaria di penetrazione viene consegnata nelle condizioni in cui si

trova; è cura dell'aggiudicatario apportare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e/o straordinaria previa l'autorizzazione eventualmente necessaria. In ogni caso le strade non possono essere riconsegnate in condizioni peggiori di quelle originarie, pena la insindacabile rivalsa da parte del Comune di Monteverdi Marittimo sull'aggiudicatario per il loro ripristino.

Indennizzi o penalità devono essere pagate al più tardi entro 15 giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o dell'accertamento finale.

La conservazione delle strade vicinali deve essere concordata con proprietari frontisti interessati.

Il transito su strade private dovrà essere concordato dall'aggiudicatario con i relativi proprietari senza alcun intervento della parte venditrice.

ARTICOLO 14

L'esbosco dei prodotti legnosi deve avvenire evitando di arrecare danno alle piante in piedi, risistemando il terreno smosso e realizzando idonei sciacqui per lo smaltimento delle acque piovane.

L'esbosco con mezzi meccanici deve essere effettuato per le vie ed i tracciati esistenti, indicati da personale incaricato del Comune di Monteverdi Marittimo.

L'esbosco deve essere sospeso qualora, in conseguenza di intense precipitazioni meteoriche, il ripetuto passaggio dei mezzi provochi la formazione di solchi profondi nel terreno.

ARTICOLO 15

L'apertura di nuove piste può avvenire a cura e spese della Ditta e solo previa acquisizione da parte dell'aggiudicatario delle autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti in materia.

ARTICOLO 16

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare animali da soma compresi quelli necessari per le operazioni di esbosco.

ARTICOLO 17

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti.

ARTICOLO 18

La Ditta aggiudicataria è obbligata a:

tenere sgomberi i passaggi e le vie nel lotto affinché vi si possa transitare liberamente;

spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;

riparare o a ripristinare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, le recinzioni e tutte le strutture demaniali regionali danneggiate o distrutte e qualunque altro guasto arrecato al bosco, anche circostante, durante l'utilizzazione ed il trasporto della legna;

esonerare l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dalla utilizzazione boschiva e dalle operazioni ad esse collegate;

esporre per tutta la durata delle operazioni un cartello di cantiere conforme alle disposizioni del DPGR 48/R 2003.

CAPO III

Rilevamento danni e penali

ARTICOLO 19

Durante le operazioni di utilizzazione del bosco il personale di vigilanza del Comune di Monteverdi Marittimo procede ad effettuare delle visite periodi-

che di controllo ed effettua il rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco.

Il responsabile della Ditta deve essere invitato ad assistere a tali operazioni, qualora il responsabile, od un suo incaricato, non si presenti nella data e nel luogo prefissato si può procedere anche in sua assenza.

Al termine di ogni visita è redatto apposito verbale di visita di controllo da parte del personale del Comune di Monteverdi Marittimo che ha effettuato il sopralluogo.

In caso di rilevamento di danni il verbale di accertamento è notificato alla Ditta aggiudicataria. L'insieme dei suddetti verbali è depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Monteverdi Marittimo nella persona del tecnico incaricato dell'accertamento finale per il conteggio delle penalità da addebitare alla Ditta aggiudicataria.

Delle infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore è data comunicazione all'Autorità Forestale per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 20

E' applicata una penale di € 100,00 nel caso di abbattimento di piante monumentali anche se non precedentemente marcate.

ARTICOLO 21

Qualora le operazioni di utilizzazione non si svolgano in conformità alle prescrizioni del presente disciplinare o della normativa forestale vigente il personale di vigilanza del Comune di Monteverdi Marittimo notifica alla Ditta aggiudicataria, anche direttamente al personale in loco, il verbale di controllo nel quale viene indicato il termine concesso alla Ditta per l'esecuzione degli interventi atti a ricondurre l'utilizzazione nei limiti di conformità.

Qualora la Ditta aggiudicataria non adempia a quanto prescritto nel tempo ordinato il Comune di Monteverdi Marittimo potrà sospendere, con lettera raccomandata A.R. all'aggiudicatario il taglio e l'esbosco della legna. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti disposizioni di legge in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola è disposta direttamente dal personale di vigilanza del Comune di Monteverdi Marittimo nei confronti dei dipendenti della Ditta esecutrice presenti in loco. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monteverdi Marittimo, valutato il verbale di rilievo danni, assume le opportune decisioni a tutela dell'Amministrazione, compresa la facoltà di sospensione temporanea dell'utilizzazione e nel caso di reiterata irregolarità di rescindere il contratto incamerando il deposito cauzionale costituito dalla ditta e l'intero importo di aggiudicazione senza che la Ditta possa rivalere diritti.

In ogni caso l'utilizzazione non può essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non abbia provveduto, ove del caso, al ripristino della situazione preesistente ed al pagamento dei danni arrecati, come da stima provvisoria dei tecnici incaricati.

ARTICOLO 22

L'aggiudicatario è responsabile fino all'esecuzione della verifica finale di tutti i danni, da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nel lotto assegnato per l'utilizzazione e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando il Comune di Monteverdi Marittimo da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 23

Per ogni ceppaia che venisse danneggiata è applicata una penale di € 10,00 a favore di questo Ente, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Per ogni matricina scortecciata presente sulla superficie del taglio sarà applicata una sanzione pari ad € 15,00.

ARTICOLO 24

Nel caso di sconfinamenti, la Ditta aggiudicataria corrisponderà al Comune di Monteverdi Marittimo appaltante il doppio del valore di macchiatico, da calcolarsi applicando, alla superficie utilizzata in eccesso, il valore ad ettaro ottenuto dividendo l'importo di aggiudicazione del lotto oggetto di sconfinamento per la superficie netta del lotto stesso.

Restano salve le sanzioni previste per utilizzazioni boschive senza autorizzazione.

ARTICOLO 25

Per ogni metro di via aperta o ampliata senza autorizzazione è applicata una penale di € 30,00.

Per ogni imposto o deposito di legname realizzato o costituito senza l'autorizzazione preventiva della Provincia, è applicata una penale di € 10,00 per ogni mq.

Restano salve le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 26

Qualora l'aggiudicatario non adempia a quanto previsto dall'art.13 del presente disciplinare il Comune di Monteverdi Marittimo può effettuare le riparazioni o ripristini in proprio, con conseguente addebito all'aggiudicatario da

pagate al più tardi entro 15 giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o dal verbale di accertamento.

ARTICOLO 27

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente disciplinare che non sia stata prevista negli articoli precedenti è fatta dal tecnico incaricato al momento dell'accertamento finale.

CAPO IV

Termine lavori ed accertamento finale

ARTICOLO 28

Le operazioni di taglio del bosco devono concludersi entro e non oltre 31/08/2021.

L'esbosco della legna, se effettuato con mezzi meccanici, deve concludersi entro 30 giorni dalla data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio.

L'esbosco eseguito con animali da soma, teleferiche, canalette è consentito entro 45 giorni dalla data di scadenza sopramenzionata.

Nel caso di non osservanza di tali date si prevede la sanzione pari ad € 50,00 giornaliera.

In casi eccezionali, debitamente comprovati, derivanti da cause di forza maggiore, è facoltà dell'Ente, sentita l'autorità forestale competente, derogare ai suddetti termini.

ARTICOLO 29

Alla scadenza del termine dell'utilizzazione, questa si intende terminata.

Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione. In tal caso la

chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione registrata al protocollo dell'Amministrazione.

ARTICOLO 30

Il legname non esboscato e la legna non tagliata entro i termini previsti dall'art. 28 del presente atto, divengono di proprietà dell'Ente, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ARTICOLO 31

L'accertamento finale è eseguito tramite sopralluogo congiunto della Ditta e del tecnico incaricato con l'ausilio del personale di vigilanza del Comune di Monteverdi Marittimo entro 30 giorni dalla data di scadenza di chiusura dell'utilizzazione come fissato nel precedente articolo 28.

L'aggiudicatario, che può anche farsi rappresentare da suo delegato, è invitato ad intervenire all'accertamento, in caso di mancato intervento si procede in sua assenza.

Di tale accertamento è redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti.

ARTICOLO 32

Il Comune di Monteverdi Marittimo si rivale per opere di ripristino sulla Ditta aggiudicataria.

Le somme che la Ditta dovesse versare al Comune di Monteverdi Marittimo devono essere pagate al più tardi entro 15 giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o dell'accertamento finale.

In caso di ritardo, l'aggiudicatario deve versare anche gli interessi legali,

salva ogni azione legale del Comune di Monteverdi Marittimo per il recupero di quanto dovuto.

ARTICOLO 33

Avvenuto l'accertamento finale e redatto il relativo verbale, il terreno su cui è avvenuta l'utilizzazione si intende riconsegnato a questo Ente.

ARTICOLO 34

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti rinviando alle leggi di settore, alle norme del codice civile e ai regolamenti statali e regionali, nonché alle norme CE vigenti nell'ordinamento italiano.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena e completa accettazione, senza alcuna riserva.

ARTICOLO 35

La presente scrittura privata potrà essere registrata in caso d'uso secondo i termini e modalità di legge.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Dario Simoni

L'aggiudicatario

Per la Ditta
